

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 66

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, universitario e
lavorativo

21/04/2024 - 03:01

Indice

1. DDL S. 66 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 66.....	4

1. DDL S. 66 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 66

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 66

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROSSOMANDO** , **FINA** , **MALPEZZI** , **MARTELLA** , **VERINI** e **D'ELIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, universitario e lavorativo

Onorevoli Senatori. - La dislessia, la disgrafia e la discalculia, sono patologie conosciute come disturbi specifici dell'apprendimento (DSA). Si tratta di disturbi con una base neurobiologica che riguarda la decodifica del linguaggio scritto, la capacità di lettura e la capacità di calcolo. La dislessia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta come difficoltà nell'imparare a leggere, nonostante un'istruzione regolare e un'adeguata intelligenza, in assenza di patologie e di deficit sensoriali. Essa consiste in una difficoltà di lettura (lentezza, errori) per cui un alunno o un'alunna si trovano a livelli più bassi di due anni scolastici rispetto ai suoi coetanei. La disgrafia e la disortografia comportano manifestazioni come: scambio e inversione di lettere, lentezza, errata direzionalità della scrittura, inesatta legatura dei segni e delle parole, errato uso dello spazio sul foglio, ed altre simili manifestazioni. Vengono sbagliate e tralasciate sillabe o parole, la scrittura può essere molto disordinata, irregolare e illeggibile, anche sotto dettatura, in caso di copiatura e nelle traduzioni. La dislessia, la disgrafia, la discalculia (scambio e inversione di cifre, debolezza negli automatismi del calcolo) possono sussistere separatamente o insieme ed essere associate a disprassia, disritmia, e così via. Essendo il possesso automatico del codice linguistico veicolare per tutti gli apprendimenti legati al codice verbale scritto, è a rischio lo studio in tutte le discipline che si basano sui libri, come pure su altre tipologie di supporto.

La maggior parte dei ragazzi e delle ragazze che soffrono di DSA imparano a poco a poco a leggere, a scrivere, a fare operazioni matematiche, ma a costo di un enorme sforzo. Dato l'autocontrollo esasperato che devono esercitare, le loro forme ed i loro tempi di concentrazione sono necessariamente limitati; essi quindi si lasciano distrarre facilmente e non sono costanti, possono soffrire di disturbi somatici per prestazioni che in altri sono automatismi. Il loro disagio psicologico e le conseguenti strategie di mascheramento sono interpretati come scarso impegno, pigrizia, svogliatezza. Crescendo, gli studenti e le studentesse con dislessia trovano strategie di compensazione più o meno adeguate e commettono pochi errori, ma non raggiungono un profitto scolastico commisurato alle loro potenzialità, sia per la lentezza e l'affaticamento che caratterizzano le loro prestazioni nei codici, sia per la scarsa fiducia in sé e le basse aspettative dovute agli insuccessi ed alle frustrazioni accumulati nella loro carriera scolastica. Di notevole gravità sono gli effetti collaterali della dislessia non riconosciuta, poiché essa devasta la stima di sé dei ragazzi e delle ragazze; senza strategie educative e didattiche idonee, si sviluppano ansie da fallimento e blocchi di apprendimento anche irreversibili. La motivazione infatti è legata alla previsione di successo: quando studiare o lavorare non porta a risultati positivi, ma a costanti delusioni, prevale il senso di vergogna, l'inattività, si manifestano atteggiamenti rinunciatari e aggressività contro gli altri o contro se stessi.

In Italia, mediamente si stima che una percentuale fra il 3 e il 5 per cento delle persone adulte presenti un DSA: si tratta di un fenomeno socialmente molto rilevante. Su una popolazione di 60 milioni, le

persone con DSA sono più di 2 milioni, circa il 2,5 per cento. Ogni anno, 300.000 giovani concludono il percorso scolastico; considerando anche qui una percentuale di 4 per cento di DSA, ogni anno 12.000 persone con DSA cercano di inserirsi nel mondo del lavoro.

L'obiettivo del presente disegno di legge, che affronta tale problematica anche con riferimento all'ambito lavorativo, è consentire un migliore inserimento sociale, la valorizzazione e lo sviluppo delle potenzialità delle persone con DSA e il loro inserimento nel contesto lavorativo. In tal senso è opportuno sottolineare come le persone con DSA hanno un funzionamento cognitivo non convenzionale per cui spesso risultano essere intuitive, innovative, creative, in generale abili ad adottare punti di vista non convenzionali e con ottime capacità interpersonali. Vi è, dunque, un errore di percezione e conoscenza che porta a far coincidere i DSA semplicemente con la dislessia, ovvero con la difficoltà di comprensione nella lettura derivante dalla problematicità di associare i grafemi ai fonemi; essa infatti non è che uno dei disturbi che possono essere diagnosticati a riguardo.

Ogni dislessico è dunque anche profondamente diverso dall'altro e richiede un approccio diversificato. Un errore è quello di ritenere i DSA un problema prevalentemente scolastico; in tal senso, la legge n. 170 del 2010 sulla dislessia, come accennato, offre una rappresentazione concreta poiché affronta la questione solo rispetto al mondo della scuola. In realtà i DSA creano le problematiche maggiori nel mondo del lavoro, un ambiente meno « protetto » e inclusivo rispetto a quello scolastico e con *standard* più alti nelle mansioni richieste al personale.

Il contesto odierno è poi caratterizzato da impieghi molto più concettuali rispetto al passato, spesso caratterizzati dall'utilizzo della parola scritta e dall'elaborazione testuale. Il problema, prima ancora di riguardare la carenza normativa, riguarda l'approccio sociale e culturale, che porta i soggetti con DSA ad essere persone « invisibili » e non comprese.

In Italia vi è un'assenza diffusa di cultura sul tema, assenza di conoscenze su dislessia e DSA nella società, anche nei contesti in cui sarebbe presumibile una competenza, e di conseguenza la presenza di pregiudizi. Da ciò emerge la necessità di intervenire con l'obiettivo di creare le condizioni per una modifica delle prassi e del clima culturale nei luoghi di lavoro nei confronti delle persone con DSA. Da queste considerazioni si deve partire per predisporre norme che consentano l'inserimento lavorativo delle persone con DSA, a partire dalle attività di selezione, evitando qualsiasi forma di discriminazione e assicurando condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e colloqui che permettano di valorizzare le competenze a prescindere dalle aree di debolezza, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali. In tal senso, a tutti i soggetti con DSA, nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, comuni e dai loro enti strumentali deve essere assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, e di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove, analogamente a quanto disposto dall'articolo 5, commi 2, lettera b), e 4, della legge n. 170 del 2010. Tali prove devono essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso.

Inoltre le imprese, per favorire l'inclusione professionale di persone con DSA, devono avere la possibilità di attribuire al responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro la predisposizione di progetti personalizzati per facilitare lo sviluppo delle potenzialità in azienda di tali dipendenti. In questo senso, le regioni devono provvedere alla definizione delle strutture e degli specialisti pubblici o privati accreditati per le valutazioni diagnostiche e le certificazioni delle persone con disturbi specifici di apprendimento. È necessario dare alle aziende gli strumenti per valutare le reali capacità di un candidato in un ambiente adatto all'interno dell'azienda, e contestualmente sviluppare soluzioni per supportare il lavoratore dislessico nella comprensione e nello sviluppo, delle sue capacità e dei suoi punti di forza.

Nello specifico, tra le finalità che il disegno di legge intende perseguire, garantendo piena attuazione all'articolo 3 della Costituzione, vi è quella di riconoscere tutele e garanzie alle persone con DSA, anche con riferimento agli aspetti legati alla formazione e all'accesso al lavoro. Inoltre, in coerenza con lo spirito del disegno di legge, nei luoghi di lavoro, nelle scuole e nelle formazioni sociali ove si svolge la personalità dell'individuo non è consentita alcuna forma di discriminazione. L'uso di

strumenti compensativi e dispensativi deve essere garantito anche ai lavoratori e alle lavoratrici nel settore pubblico come in quello privato.

All'articolo 3, comma 3, del disegno di legge si specifica che le certificazioni diagnostiche sono valide per il percorso scolastico, universitario e formativo nel processo di inserimento al lavoro, con necessità di rinnovo del profilo funzionale solamente nei passaggi di ordine di scuola e comunque non prima di tre anni dall'ultima certificazione, fatte salve particolari esigenze di aggiornamento. Al comma 5 si stabilisce che ogni regione deve istituire un centro diagnostico per le persone adulte.

L'articolo 4 prevede uno stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinato a finanziare programmi riguardanti la formazione del personale docente e dirigenziale in ambito scolastico e universitario, nonché programmi di formazione del personale dedicato alla selezione delle risorse umane nell'ambito del pubblico impiego.

L'articolo 5 stabilisce che le misure compensative e dispensative di cui alle linee guida della Conferenza nazionale universitaria dei delegati per la disabilità sono applicate in tutte le occasioni di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi. Infine, l'articolo 7 prevede che, con apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, si definiscano modalità di svolgimento delle prove di accesso ai corsi di laurea, ovvero il diritto all'utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi previsti nel profilo funzionale della certificazione diagnostica. Inoltre è prevista l'istituzione, ai fini del monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni introdotte con il presente disegno di legge, dell'Osservatorio nazionale permanente per i disturbi specifici dell'apprendimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia)

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati « DSA », che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di *deficit* sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

2. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) « dislessia »: un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura;
- b) « disgrafia »: un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica;
- c) « disortografia »: un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica;
- d) « discalculia »: un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

3. Ai fini della presente legge la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

4. Nell'interpretazione delle definizioni di cui al comma 2, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

Art. 2.

(Finalità)

1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:

- a) garantire il diritto all'istruzione, allo studio e al lavoro;
- b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, nonché garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
- c) evitare ogni forma di discriminazione delle persone con DSA nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nelle formazioni sociali ove si svolge la personalità dell'individuo;

- d) garantire l'accesso delle persone con DSA in ogni ambito lavorativo;
- e) garantire l'uso di strumenti compensativi e i necessari adeguamenti in ambito lavorativo per i dipendenti pubblici e privati con DSA;
- f) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
- g) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
- h) promuovere, nelle procedure pubbliche di selezione e nei bandi di concorso, modalità idonee a garantire la partecipazione delle persone con DSA;
- i) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
- l) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;
- m) garantire l'accesso alla diagnosi alle persone adulte;
- n) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
- o) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

Art. 3.

(Diagnosi)

1. La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente, ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o da strutture accreditate.
2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.
3. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.
4. Ai fini di cui all'articolo 5 le certificazioni diagnostiche sono valide per il percorso scolastico, universitario e formativo nel processo di inserimento al lavoro, con necessità di rinnovo del profilo funzionale solamente nei passaggi di ordine di scuola e comunque non prima di tre anni dalla data dell'ultima certificazione, fatte salve particolari esigenze di aggiornamento, secondo quanto stabilito dall'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 25 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 2012. Le diagnosi di DSA rilasciate a persone maggiorenni non necessitano di aggiornamento.
5. In ogni regione è istituito un centro per la diagnostica degli adulti.

Art. 4.

(Formazione nella scuola)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo per il sostegno alle persone con disturbi specifici di apprendimento, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinato a finanziare, a decorrere dal 2023:
 - a) programmi di formazione del personale docente e dirigenziale in ambito scolastico e universitario;
 - b) programmi di formazione del personale dedicato alla selezione delle risorse umane nell'ambito dell'impiego pubblico e privato.
2. Con le risorse di cui al comma 1, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata altresì un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la

competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare adeguate strategie didattiche, metodologiche e valutative.

Art. 5.

(Misure educative e didattiche di supporto)

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) garantiscono, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito:
 - a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di attività scolastiche che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
 - b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
 - c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.
3. Le misure di cui al comma 2 sono sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari, in coerenza con le linee guida della Conferenza nazionale universitaria dei delegati per la disabilità (CNUDD).
5. Le misure compensative e dispensative stabilite dalla linee guida di cui al comma 4 sono applicate in tutte le occasioni di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e professioni, nell'ambito della formazione professionale regionale, delle scuole e nelle accademie militari e del Centro alti studi per la difesa, in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h). Gli strumenti compensativi e le misure dispensative accordati in tutte le occasioni di valutazione, compreso l'ambito lavorativo, sono stabiliti in base al profilo funzionale della persona con DSA descritto nella relativa certificazione diagnostica.
6. Si applicano forme adeguate di verifica e valutazione, con l'uso di strumenti compensativi e misure dispensative, anche alle selezioni del personale in ambito lavorativo, ai concorsi pubblici, allo svolgimento di prove che abilitano all'esercizio di attività e professioni, allo svolgimento di prove di accesso per dottorati, *master* e specializzazioni, agli esami degli ordini professionali, nonché a tutte le altre forme di valutazione concernenti l'ambito sociale, quali gli esami di teoria per la patente di guida. Il soggetto che ha indetto la selezione non può discrezionalmente o unilateralmente modificare la richiesta o non concedere gli strumenti previsti dalla certificazione diagnostica di DSA. La mancata osservanza del presente comma comporta la nullità della selezione.

Art. 6.

(Misure per i familiari)

1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche domiciliari hanno diritto a usufruire di orari di lavoro flessibili.
2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonché le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero dell'istruzione e del merito. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso. Agli eventuali rimborsi di spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.
4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento di prove di accesso ai corsi di laurea, compresi i corsi ad accesso programmato e alle istituzioni dell'AFAM, comprendenti il diritto all'uso degli strumenti compensativi e dispensativi previsti nel profilo funzionale della certificazione diagnostica dello studente universitario. I suddetti strumenti devono essere utilizzati in tutti i *test* d'ingresso all'università, in tutti gli esami del corso di laurea, nonché nei dottorati, nei *master* e nelle specializzazioni. L'ateneo e i docenti non possono discrezionalmente o unilateralmente, non concedere gli strumenti previsti dalla certificazione diagnostica di DSA.
5. Ai fini del monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, l'Osservatorio nazionale permanente per i disturbi specifici dell'apprendimento. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la composizione, i compiti e modalità di funzionamento dell'Osservatorio medesimo.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione e del merito provvede all'aggiornamento delle linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA. Le suddette linee guida sono soggette a periodico aggiornamento ogni quattro anni.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro della difesa e del Ministro per le disabilità, di concerto con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di svolgimento delle prove di accesso e delle prove finali relativamente ai corsi per la formazione professionale, alle scuole e alle accademie militari.

Art. 8.

(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge medesima.

Art. 9.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, dall'attuazione della presente legge non

derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.